

2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro tremila".
3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.
4. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole "12 per cento" sono sostituite dalle parole "15 per cento".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.
4. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "7 per cento" sono sostituite dalle seguenti "30 per cento".
5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRTS, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
7. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso.
8. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ISMFA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e 8 milioni per l'anno 2018.



10. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 della presente legge si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

11. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole "esclusi i *peller*".

Art. 48

(Disposizioni in materia di giochi)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

3. Ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il controllo di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: "31 gennaio 2015" e "5 gennaio 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 gennaio 2016" e "5 gennaio 2016";

b) nella lettera c) del comma 643, le parole: "28 febbraio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016";

c) nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: "2015", dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: "2016" e le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo";

d) nella lettera g) del comma 644, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".

4. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di contro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l'Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione; ai sensi dell'articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Laddove, all'esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRFS, sarebbe il seguente:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES				-10,05	-10,39	-10,73
IRPEF				-0,99	-1,08	-1,18
Addiz. Regionale				-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale				-0,02	-0,02	-0,02
IRAP				-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0	0	-13,88	-14,32	-14,76

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,62	0	0	0,00	0,00	0,00
IRES					-17,58	-10,65	-10,99
IRPEF					-1,74	-1,15	-1,24
Addiz. Regionale					-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale					-0,03	-0,02	-0,02
IRAP					-5,11	-2,76	-2,76
Totale	0	108,62	0	0	-24,52	-14,65	-15,08

In milioni di euro

Art. 46

Circolazione del contante

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47

Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo

Comma 1 - Abrogazione regime di esonero per gli agricoltori con volume d'affari < 7.000 euro.

La disposizione in esame prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7.000 euro.

Ai fini della stima, il dato relativo alle cessioni effettuate dai soggetti in regime di esonero (876 milioni di euro) è stato ricavato determinando, dalla dichiarazione relativa ai contribuenti che applicano il regime speciale IVA, il totale degli acquisti ad aliquota di compensazione.

Al valore trovato, che rappresenta la quota di cessioni fatta nei confronti degli operatori IVA, è stato



aggiunto un 10%, che rappresenta la quota delle cessioni al consumo finale in modo da determinare il totale del volume di affari (964 milioni di euro).

Dal totale nazionale per il regime speciale, si è ottenuto che l'aliquota media sulle cessioni imponibili è di circa il 9,26%, mentre l'aliquota media di compensazione applicata alle stesse cessioni è di circa il 7,37%. Si ottiene così un differenziale di aliquota di 1,89% che, applicata ai 964 milioni, rappresenta il recupero dovuto al regime di esonero.

Pertanto, si stima che la disposizione in esame comporti un recupero di gettito di circa 18,2 milioni di euro a decorrere dal 2017 (964 mln € * 1,89%).

Comma 2. La disposizione in esame prevede l'innalzamento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da "rentiers".

Da elaborazioni sull'archivio del Registro anno 2014 (primo anno di applicazione della norma), si ha che la maggiore entrata dovuta dall'innalzamento di un punto percentuale dell'attuale aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli (da 12% a 13%) è di circa 11,5 milioni di euro.

Pertanto, si stima che l'incremento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni effettuati da "rentiers" comporti un recupero di gettito di circa 34,5 milioni di euro su base annua.

Comma 3. La proposta in esame prevede di agevolare il settore lattiero caseario portando l'aliquota di compensazione dall'attuale 8,8% al 10%.

Nel settore lattiero caseario, al "Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi yoghurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, compreso latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati" con aliquota ordinaria sulle cessioni al 10% si applica una aliquota di compensazione al 8,8%.

Per stimare l'ammontare del settore in oggetto, non è possibile individuarlo direttamente dalle dichiarazioni IVA, poiché a quella aliquota di compensazione corrispondono, oltre al latte, anche uova, miele e lana.

Dal dato di produzione di latte pari a 11.247.000 tonnellate (fonte Censimento ISTAT 2010), considerando un prezzo medio di 35 €/100 kg, si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 milioni di euro. Dai dati IVA (A.I.2012), risulta che, per le cessioni al 10% dei soggetti classificatisi nel codice attività "01.41.00 - Allevamento di bovini da latte", il 69% delle stesse sono in regime speciale. Da ciò ne deriva che le cessioni di latte fresco vaccino non confezionato che entrano in compensazione potrebbero essere pari a circa 2.700 milioni di euro.

Pertanto, l'innalzamento della percentuale di forfettizzazione del latte dall'8,8% al 10% comporta una variazione di gettito di circa 32,4 milioni di euro.

La proposta si iscrive nella modifica più ampia dell'introduzione delle soglie oltre le quali non è possibile applicare il regime speciale IVA; in particolare, la soglia interessata è quella dei 50 milioni di euro di volume d'affari.

Il volume delle compensazioni all'8,8% dei soggetti sotto ai 50 mln di volume d'affari è pari a quasi la totalità dei soggetti.

Pertanto, in ottica prudenziale, anche in considerazione del fatto che le aziende potrebbero utilizzare strategie per rientrare nel regime speciale (reso anche più vantaggioso per il settore del latte che stiamo considerando), si considera che la disposizione in esame comporti l'intera perdita di gettito di circa 32,4 milioni di euro annui.

Comma 4. La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, l'incremento al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali.



In base alla legislazione vigente, ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari e dominicali sono rivalutati rispettivamente del 70% e dell'80%. A decorrere dal 2016 i redditi agrari e dominicali (esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola) sono soggetti all'ulteriore rivalutazione del 7%.

Per quanto concerne i redditi agrari e dominicali già soggetti all'Irpef, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef con base dati anno d'imposta 2013 e redditi opportunamente estrapolati al 2016, si stima che l'incremento di 23 punti percentuali dell'ulteriore rivalutazione applicata ai redditi agrari e dominicali comporti una variazione di gettito Irpef di circa +58,5 milioni di euro e +3,6 e +1,4 rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne la stima riguardante i redditi dominicali che attualmente sono soggetti ad IMU in seguito all'introduzione del DL 4/2015, ma esenti da Irpef, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU, dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%. Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro.

Poiché dall'ulteriore rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, si stima che l'ammontare di reddito dominicale interessato dalla norma sia di circa 195,6 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media del 28%, stimata da modello di microsimulazione Irpef, e la differenza fra la percentuale dell'ulteriore rivalutazione vigente (7%) e quella proposta (30%), si stima una variazione di gettito Irpef pari a circa +12,6 milioni di euro ($195,6 * 28% * 23%$) e di -0,7 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a 71,1 milioni di euro, cui si aggiungono +4,3 e +1,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari della disposizione in esame:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Addizionale regionale	0	+4,3	+4,3
Addizionale comunale	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

In milioni di euro

Commi da 5 a 7. Il decreto legge n. 66/2014 ha introdotto importanti modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, con particolare riferimento agli impianti a biomasse e biogas.

In particolare, la norma prevede, tenendo anche conto delle modifiche apportate con il decreto legge 192/2014, che, solo per gli anni 2014 e 2015, il prelievo fiscale debba essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo. Si prevede, inoltre, una fascia di esenzione che permette agli impianti di piccole dimensioni di essere considerati produttivi di reddito agrario.

Sebbene le modifiche alla tassazione introdotte con l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 66/2014 abbiano incrementato gli oneri per le imprese agroenergetiche, l'entrata a regime del sistema di tassazione, previsto ora solo per gli anni 2014 e 2015, è determinante per la tenuta del sistema



delle aziende agricole che producono energia rinnovabile da biogas e biomasse.

La mancata stabilizzazione porterebbe, infatti, all'entrata in vigore di una tassazione forfettaria che, oltre a non tener conto dei limiti dimensionali degli impianti di produzione, creerebbe una discriminazione tra le diverse fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia. Per il settore delle biomasse e biogas, la quota incentivata verrebbe infatti compresa nel calcolo della base imponibile, a differenza di quanto invece avverrebbe per il fotovoltaico. Questa ipotesi di imposizione fiscale risulta insostenibile per le imprese che stanno già sopportando le riduzioni delle agevolazioni per il settore agricolo (rivalutazioni catastali, accise, ecc.)

La proposta rispetto all'attuale formulazione del comma 1-bis dell'art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, contiene due ulteriori modifiche.

La prima ha la finalità di ribadire che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile tutte le produzioni agro energetiche compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, superiore a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, superiore a 260.000 kWh anno; fermo restando che a tali produzioni si applica il regime forfettario previsto dal secondo periodo.

Tale impostazione è in linea con la sentenza 66/2015 della Corte Costituzionale in cui viene ribadito che la connessione, a prescindere dalla potenza degli impianti, è legata al rispetto di quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile.

L'altra questione è legata ad una migliore formulazione in relazione alla produzione di biocarburanti e prodotti chimici. L'articolo, essendo stato redatto nel 2006, ha individuato la connessione e il reddito agrario in riferimento alla sola produzione di biocarburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Difatti, in quel periodo si stava sviluppando esclusivamente la produzione di biodiesel e di bioetanolo rispettivamente da olcaginose e da cereali e quella di prodotti chimici da cereali.

Oggi la situazione è completamente cambiata in relazione allo sviluppo di nuovi biocarburanti e prodotti chimici derivanti da matrici di origine agroforestale molto diversificate.

In particolare, per quanto riguarda ad esempio il biometano, si utilizzano prevalentemente sottoprodotti di origine agroforestale, effluenti zootecnici, produzioni vegetali. Per i prodotti chimici, che potrebbero essere individuati anche più correttamente con la parola bioprodotto, si utilizzano non solo prodotti agricoli ma anche sottoprodotti di origine agroforestale.

Per tali motivi, si propone di sostituire le seguenti parole "nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo" con le seguenti: "nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo".

Le modifiche non comportano la necessità di prevedere coperture perché trattasi di settori che devono ancora svilupparsi come nel caso del biometano.

In sede di RT originaria all'articolo 22 del decreto legge n. 66/2014, era stato stimato un recupero di gettito di competenza di circa 45 milioni di euro su base annua, derivanti dall'intervento sui criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli. Nello specifico, si stabilisce che detto reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggetto a registrazione agli effetti dell'IVA.



La normativa è stata modificata definendo, per gli anni di imposta 2014 e 2015, l'ambito di applicazione dei nuovi criteri che prescindono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW), determinando il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Tale modifica è stata stimata produrre effetti negativi per l'Esercizio sotto forma di minore recupero di gettito, per circa 14 milioni di euro limitatamente all'anno di imposta 2014 e 2015, rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria.

La disposizione in esame rende definitiva la modifica di cui sopra, prevedendo, a regime, l'applicazione dei nuovi criteri che prescindono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW); ne consegue una perdita di gettito di competenza, a regime dal 2016, di circa 14 milioni di euro.

In termini di cassa, con un acconto del 75%, si stimano i seguenti effetti:

	2016	2017	dal 2018
Irpef/Ires	0	-24,5	-14,0

In milioni di euro

Comma 8. La norma prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016 del fondo di investimento nel capitale di rischio costituito presso l'ISMEA. In proposito si ricorda che l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, disponendo, a tal fine, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. Con il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, è stato quindi istituito presso l'ISMEA il «Fondo d'investimento nel capitale di rischio». La dotazione iniziale del Fondo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stata ulteriormente incrementata di 50 milioni per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allo stato, il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'Istituto.

Il **comma 9** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tenendo conto delle domande effettivamente presentate nei termini previsti. In proposito si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'introduzione di sgravi contributivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 35 anni in agricoltura, per la copertura dei quali era stato previsto, dal successivo comma 2, lo stanziamento di 9 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018.

Secondo i dati INPS risulta che il numero effettivo di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto (30 giugno 2015) determineranno, anche nell'ipotesi più prudente in cui per ciascun lavoratore



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assunto è possibile usufruire dello sgravio massimo previsto dal decreto, un fabbisogno di coperture inferiore a quelle previste nel decreto.

In particolare, secondo tali dati risultano le seguenti disponibilità:

	2016	2017	2018
OTD	676.500	676.500	676.500
OTI		380.000	305.000
Totale	676.500	1.056.500	981.500
Stanziamiento	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Risorse residue	8.323.500,00	7.943.500,00	8.018.500,00

Alla luce dei dati forniti, la disposizione è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della misura.

Il **comma 10** prevede l'utilizzo per finalità di copertura delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.

Comma 11. La disposizione prevede il ripristino dell'aliquota ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22% (Legge di stabilità 2015).

L'Italia risulta essere il più importante mercato del pellet a livello europeo ed il consumo complessivo nell'anno 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEE - Associazione Italiana Energie Agroforestali - Febbraio 2014).

Dallo studio sopraccitato si rileva che il prezzo di vendita del pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 269 € per tonnellata, mentre per il pellet in sacchi (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 236 € per tonnellata. Considerato che il pellet in sacchi rappresenta almeno l'80% del pellet impiegato nel settore domestico, si stima un prezzo medio di circa 242 € per tonnellata.

Pertanto, si evidenzia che la normativa in esame comporta una perdita di gettito del 2016 di circa 96 milioni euro su base annua (3,3 milioni di tonnellate di consumo prodotto pellet x 242 €/tonn. x 12% differenziale aliquota IVA).

Art. 48

Disposizioni in materia di giochi

La disposizione in esame prevede l'incremento del Prelievo Erariale Unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Fulps), lettere a) (c.d. "AWP") e b) (c.d. "VLT").

Attualmente, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) ("AWP") il PREU si applica in misura pari al 13% delle somme giocate mentre su quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) ("VLT") il PREU si applica in misura pari al 5% delle somme giocate.

La disposizione in esame incrementa il PREU sulle "AWP", portandolo al 15% (+2%), e quello sulle "VLT", portandolo al 5,5% (+0,5%).

La differenziazione nell'incremento delle aliquote di PREU tra le due tipologie di apparecchi è dovuta al differente livello di *payout* minimo previsto dalla vigente regolamentazione tra le due categorie (v. avanti) e al fatto che per l'acquisto di diritti "VLT" i concessionari hanno versato un importo di 1.500€ per ciascuno di essi.

